

N. 2127/07 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - dott. Giulio De Simone | Presidente |
| - dott. Pietro Mascagni | Consigliere |
| - dott. Edoardo Monti | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'impugnazione proposta

da

- MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. in rappresentanza di MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze [redacted] presso lo studio del medesimo

- appellante -

contro

- Fallimento [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Simone Pistelli per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze via Cavour 85 presso lo studio del medesimo

- appellato -

avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto del 22 marzo 2007 n. [redacted] avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo sulle seguenti

CONCLUSIONI

- per la banca appellante:

accogliere l'opposizione allo stato passivo del fallimento [redacted] s.p.a. ed ammettere allo stato passivo MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. Così come richiesto con istanza di ammissione al passivo in via privilegiata in forza dell'ipoteca sullo stabilimento nella misura di € 1.628.340,79 corrispondenti a £ 3.152.907.432; in via istruttoria, ammettere i mezzi richiesti nella memoria ex art. 184 c.p.c. del 30.9.02 nonché i capitoli testimoniali dedotti nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. del 11.11.02 in prova contraria e controprova in relazione alla prova diretta richiesta dalla curatela. Con vittoria di spese del primo e secondo grado.

- per il fallimento appellato:

respingere l'appello avverso e confermare la sentenza impugnata, per quanto possa occorrere, si ripropongono tutte le considerazioni, deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni, sia di merito che istruttorie, dedotte in primo grado, con rigetto delle richieste ed istanza avversarie, sia di merito che istruttorie. Con vittoria di spese di entrambi i gradi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6 ottobre 2001, Monte dei Paschi di Siena Merchant s.p.a. (già Banca per l'Impresa s.p.a., già Mediocredito Toscano s.p.a., poi divenuta MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. e qui rappresentata da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a.) si opponeva ex art. 98 l.f. allo stato passivo del fallimento [redacted] s.p.a., lamentando il mancato riconoscimento del privilegio ipotecario sul credito fondiario insinuato per l'importo di € 1.628.340,79 pari ad £ 3.152.907.432. Nell'insistere per l'accoglimento integrale della domanda, la difesa esponeva quanto segue:

- la banca aveva concesso alla fallita un primo finanziamento fondiario dell'importo di £ 5.500.000.000 con iscrizione ipotecaria sullo stabilimento industriale e con privilegio speciale sugli impianti e macchinari, nonché un ulteriore finanziamento fondiario di £ 3.000.000.000 con iscrizione ipotecaria e costituzione di privilegio speciale sugli stessi beni;

- intervenuta l'ammissione del debitore al concordato preventivo in data 28 dicembre 2000 e poi la dichiarazione di fallimento in data 5 aprile 2001, la banca aveva chiesto l'ammissione in via privilegiata di £ 5.702.916.796 oltre interessi per il primo finanziamento, nonché per £ 3.416.607.432 oltre interessi per il secondo finanziamento;
- in sede di verifica (per quanto qui rileva) il credito relativo al secondo finanziamento era stato ammesso per £ 3.171.821.311 con privilegio soltanto sulle attrezzature e sui macchinari, escluso il privilegio ipotecario immobiliare per revoca della garanzia ex art. 67 L.F. sul presupposto della natura non fondiaria del finanziamento;
- in realtà, detto credito aveva natura fondiaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e ss. del D.Lgs. n. 385/1993, sicché non era assoggettabile a revocatoria fallimentare una volta decorsi 10 giorni dalla iscrizione ipotecaria;
- anche disconoscendo la natura fondiaria del credito, l'ipoteca sarebbe rimasta comunque valida ed efficace, essendo contestuale al sorgere del credito e non avendo conosciuto la banca lo stato di insolvenza di [REDACTED]

Costituendosi in giudizio, la curatela eccepiva in rito la carenza di procura *ad litem* della controparte e nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione osservando quanto in sintesi segue:

- il contratto di finanziamento stipulato il 4 febbraio 2000 non era riconducibile allo schema del credito fondiario, giacché l'obbligazione restitutoria non era garantita da ipoteca di primo grado e l'importo finanziato, considerato il residuo capitale dovuto per il primo finanziamento, non era contenuto nei limiti del rapporto proporzionale previsto dalla Banca d'Italia rispetto al valore dei beni ipotecati;
- la fideiussione prestata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena con scrittura del 24 febbraio 2000 al fine di garantire il credito vantato da Mediocredito Toscano nei confronti di [REDACTED] per il finanziamento concesso con contratto del 4 febbraio 2000 era invalida e non poteva incidere sulla determinazione del rapporto percentuale tra entità del finanziamento e l'ammontare delle garanzie;

- in ogni caso l'ipoteca era sorta nell'anno anteriore al fallimento e non era contestuale al sorgere del credito, preesistente e non scaduto, perché l'iscrizione, avente natura costitutiva, era avvenuta dopo la concessione del (secondo) finanziamento, che in realtà mirava a ripianare in parte le passività pregresse;

- quand'anche l'ipoteca fosse stata ritenuta contestuale al sorgere del credito, la prelazione ipotecaria andava comunque esclusa ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. (ovviamente nel testo ante riforma), attesa la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca.

Nel corso dell'istruttoria venivano acquisiti documenti, assunto l'interrogatorio formale dell'istituto opponente per mezzo di un funzionario appositamente delegato e disposta una c.t.u. volta ad accertare le caratteristiche del finanziamento rispetto ai criteri previsti dall'art. 38 D.Lgs. 385/1993 e dalle delibere regolamentari emanate dalle Autorità amministrative in materia. Dopo il deposito dell'elaborato peritale, il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione in grado di appello della controversia sulla validità della fideiussione pendente tra il fallimento e la Banca M.P.S., la quale si era opposta allo stato passivo dove era stata ammessa in via condizionale in forza di detta fideiussione. All'esito, riassunta la causa, con sentenza del 22 marzo 2007 il giudice adito, pur ritenendo valida la procura *ad litem* della banca, respingeva l'opposizione nel merito, a spese compensate. Nella motivazione, il Tribunale escludeva la natura fondiaria del contratto di finanziamento del 4 febbraio 2000 garantito da ipoteca iscritta il 7 febbraio 2000, non ravvisando i requisiti previsti dall'art. 38 D.Lgs. n. 385/1993, in quanto l'erogazione non era assistita da ipoteca di primo grado e l'importo, tenuto conto del capitale residuo dovuto per il mutuo precedente, esorbitava dal rapporto proporzionale stabilito dalla Banca d'Italia rispetto al valore dei beni ipotecati. Disattendendo le conclusioni del c.t.u., il giudice non assegnava valenza dirimente alla pronuncia di questa Corte di Appello n. 1520/2005 in ordine alla validità della fideiussione, perché nulla era stato ivi accertato in relazione alla supposta natura fondiaria del

mutuo. Il Tribunale escludeva anche l'altro requisito richiesto per attribuire natura fondiaria al finanziamento, ovvero la contestualità tra l'erogazione e l'iscrizione ipotecaria, che rispettivamente datavano 4 febbraio 2000 e 7 febbraio 2000. A parere dell'organo giudicante, ricorrevano in ogni caso gli estremi per la revoca della garanzia, sia ai sensi dell'art. 67 comma 1 n.3 l.f., trattandosi di ipoteca non contestuale al sorgere del credito iscritta in periodo sospetto per debiti preesistenti non scaduti, sia ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f., trattandosi di garanzia reale costituita quando il creditore era consapevole dello stato di insolvenza in forza dei pregressi rapporti commerciali tra le parti, tali da far supporre la possibilità della banca di verificare le condizioni economiche della controparte, che invero nel 1998 aveva subito una perdita di bilancio per circa due miliardi di lire e l'anno successivo per quasi tre miliardi.

Avverso la decisione, con atto di citazione notificato il 5 ottobre 2007, la banca interponeva appello, dolendosi in sintesi di quanto segue:

- in base ai dati contabili di acquisto, molto vicini ai valori stimati dal perito dalla banca, il rapporto fra la somma mutuata ed il valore dei beni ipotecati, tenuto conto della fideiussione aggiuntiva di £ 1.500.000.000, rientrava nella soglia proporzionale prevista dalla normativa speciale;
- il fatto che il c.t.u. avesse recepito nei calcoli la stima dei beni proveniente dalla banca, non poteva indurre a ribaltare sulla medesima l'onere di dimostrare che il rapporto proporzionale tra finanziamento e garanzie non fosse stato rispettato, mentre toccava semmai alla curatela provare la mancanza dei presupposti per la concessione del mutuo fondiario;
- la natura fondiaria del mutuo escludeva *ex lege* l'assoggettabilità dell'ipoteca a revocatoria fallimentare;
- in ogni caso, la contestualità fra il finanziamento e l'iscrizione ipotecaria andava considerata in senso logico e non strettamente cronologico, sicché la minima discrepanza verificatasi per ragioni tecniche indipendenti dalla volontà della banca, non dava luogo alla fattispecie di cui all'art. 67 comma 1 n. 3 l.f.;

- l'ipoteca non era neppure revocabile ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f., perché la banca non conosceva lo stato di insolvenza della [REDACTED], né una diversa conclusione era desumibile dai negativi risultati di bilancio, condizionati dallo sforzo di massimizzare per gli anni successivi la quota di produzione sulla quale sarebbe poi stato calcolato il contributo AIMA del Ministero delle Politiche Agricole, mentre la causa fondamentale di dissesto si era verificata nell'anno 2000, a causa del ritardo nel rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ciò che aveva impedito la raccolta dei pomodori e compromesso irrimediabilmente l'attività produttiva.

La curatela si costituiva contestando la fondatezza in fatto e diritto del gravame, di cui chiedeva il rigetto con conferma integrale della sentenza di primo grado.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni precisate all'udienza del 8 maggio 2012, così come trascritte in epigrafe, decorsi i termini di legge per il deposito delle difese conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione e discussa all'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La garanzia ipotecaria relativa al credito da finanziamento ammesso allo stato passivo è stata revocata dal giudice delegato "in via breve", ovvero nel corso della verifica dei crediti, ricavandone per l'effetto l'esclusione del privilegio ipotecario sul credito. La banca appellante contesta tale decisione, sostenendo la non revocabilità della garanzia, sia perché iscritta a servizio di un mutuo fondiario ex art. 38 D.Lgs. 385/199, sia perché non vi sarebbero gli estremi di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 67 l.f..

Quanto al primo argomento, per ravvisare il carattere fondiario del finanziamento, discutendosi pacificamente di un rapporto a lungo termine, occorrono essenzialmente due ulteriori elementi: a) che la garanzia ipotecaria sia di primo grado (salvo deroga di cui appresso) e contestuale all'erogazione; b) che il finanziamento non superi l'80% del valore del bene ipotecato.

L'art. 38 del T.U. Bancario, per confermando al primo comma che i

finanziamenti fondiari devono essere assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado, al secondo comma rimette alla Banca d'Italia la facoltà di stabilire in conformità alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) le ipotesi in cui la preesistenza di iscrizioni non è ostativa alla concessione del finanziamento. Secondo le istruzioni di vigilanza emanate il 26 giugno 1995 in conformità alla delibera CICR del 22 aprile 1995, gli istituti di credito fondiario sono autorizzati ad erogare finanziamenti anche quando gli immobili offerti in garanzia sono gravati da iscrizioni anteriori (c.d. finanziamenti integrativi), purché l'importo del nuovo finanziamento sommato al residuo del precedente non superi gli ordinari parametri. In presenza di garanzie aggiuntive, il finanziamento può raggiungere il 100% del valore dei beni ipotecati, purché non superi l'80% della somma tra l'entità delle garanzie aggiuntive ed il valore dei beni ipotecati medesimi, invero *“nessun dubbio sussiste che la prelazione ipotecaria possa essere integrata da garanzie supplementari purché, come stabilito dalla Banca d'Italia, il rapporto tra l'importo del finanziamento concesso e il valore delle garanzie complessivamente acquisite ... sia mantenuto nella misura dell'80%”* (pag. 5 rel. c.t.u.).

Nella specie, gli elementi utilizzati dal c.t.u. per verificare il rispetto dei requisiti suddetti possono essere schematizzati come segue (cfr. pag. 6-7 rel. c.t.u.):

- a) £ 3.000.000.000 per capitale originario del finanziamento concesso il 4.2.2000;
 - b) £ 5.043.157.508 per capitale residuo al 4 febbraio 2000 del precedente finanziamento concesso il 9 marzo 1998;
 - c) £ 0 (zero) per capitale residuo del precedente finanziamento del 25 giugno 1997 interamente estinto;
 - d) £ 9.565.000.000 per valore dei beni immobili concessi in garanzia;
 - e) £ 1.500.000.000 per ammontare della fideiussione bancaria integrativa;
- donde l'esito positivo del riscontro relativo ai due parametri secondo i seguenti

calcoli:

$$- (3.000.000.000 + 5.043.157.508 + 0) / 9.565.000.000 = 0,84 < 100\%$$

$$- (3.000.000.000 + 5.043.157.508 + 0) / (9.565.000.000 + 1.500.000.000) = 0,72 < 80\%$$

L'elemento che ha portato il giudice di primo grado a conclusioni difformi è quello elencato sub d), ovvero la valutazione degli immobili, ritenuta inattendibile in quanto *“formulata dal perito della banca”*. Tale giudizio si rivela però essenzialmente apodittico, in quanto, non solo non emergono, ma non vengono nemmeno indicati, gli elementi che avrebbero dovuto giustificare una svalutazione della stima, la quale, giova segnalare, si avvicina molto al costo storico dei beni come portato in bilancio (£ 9.565.000.000 il valore di stima contro £ 9.097.346.888 il valore di bilancio). Si aggiunga che, nella natura delle cose, l'interesse a sopravvalutare i cespiti, più che in capo all'istituto mutante, si sarebbe dovuto manifestare in capo all'impresa mutuata, sicché il sospetto di un allontanamento dal sano criterio estimativo prudenziale dettato dalla professionalità del banchiere non può essere gratuitamente enunciato, ma va suffragato da serie risultanze probatorie. Non a caso, l'argomento speso in sentenza viene completamente trascurato dalla difesa della curatela, che ne richiama un altro: la tardività della fideiussione integrativa, rilasciata soltanto il 24 febbraio 2000, ossia venti giorni dopo la stipulazione del contratto, *“probabilmente quando la banca si accorgeva che il limite non veniva rispettato sulla base del solo valore degli immobili, e tentava allora di sostituire, per ottenere affannosamente il consolidamento dell'ipoteca, un'altra garanzia al pegno di titoli che mai la [redacted] avrebbe potuto offrire”* (pag. 8 comparsa conclusoriale). La difesa appellante contesta l'ammissibilità di tale eccezione, in quanto non sarebbe mai stata sollevata in primo grado.

In rito, per la verità, la questione non può affatto dirsi nuova, avendo la curatela da sempre eccepito l'inidoneità della fideiussione bancaria a coprire il rischio creditizio in questione, tant'è che persino nel quesito peritale si chiedeva al c.t.u. di *“verificare se il rapporto suddetto sia o meno stato rispettato, nel*

caso di specie, escludendo il riferimento alla fideiussione prestata” ed infatti nella risposta si ha cura di precisare che “l’esclusione della fideiussione bancaria ... esclude la possibilità di elevare l’originario limite di ammontare del finanziamento erogabile dall’80% al 100% del valore dei beni ipotecati” (pag. 11 rel. c.t.u.), sicché il rispetto dei parametri può aversi soltanto includendo nel conteggio l’importo della fideiussione.

Nel merito, poi, il rilievo della curatela si dimostra pertinente e fondato. Per quanto la fideiussione sia risultata valida nell’apposito giudizio già celebrato davanti a questa Corte, essa infatti sopraggiunge a distanza di venti giorni dalla concessione del mutuo, quindi non può incidere retroattivamente sulle caratteristiche intrinseche del finanziamento. Se l’ipoteca relativa al mutuo fondiario si consolida *ex lege* in dieci giorni dall’iscrizione, non è pensabile che la garanzia integrativa necessaria al perfezionamento del contratto arrivi venti giorni dopo, ovvero quando l’ipoteca sarebbe già consolidata. In tal modo, il presupposto verrebbe degradato a rimedio posteriore.

Come sostiene la curatela, nel calcolo del rapporto di proporzionalità va pertanto esclusa la fideiussione. Ne deriva lo sfondamento della soglia, ciò che impedisce di ritenere consolidata l’ipoteca in base alla disciplina del credito fondiario. Questo naturalmente non significa che l’iscrizione scompaia, ma piuttosto che, essendo intervenuta nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, essa diventa astrattamente revocabile a norma dell’art. 67 l.f., sicché, in presenza dei relativi presupposti, può ugualmente determinarsi per altra via l’esclusione della prelazione ipotecaria, con conseguente ammissione del credito al chirografo.

In tale direzione, la curatela sostiene anzitutto la revocabilità *ex art. 67* comma 1 n. 3 l.f., riconducendo l’ipoteca alla garanzia per debiti preesistenti non scaduti. Tale impostazione non convince. Che l’iscrizione abbia natura costitutiva non può infatti indurre a misconoscere la previsione della garanzia nello stesso contratto di finanziamento, in maniera che allaccia un vincolo contestuale tra le prestazioni contrapposte ed allontana l’ipotesi che

l'operazione fosse funzionale alla copertura di debiti pregressi. Per arrivare a questo, non basta notare che l'iscrizione venne concretamente eseguita tre giorni dopo, in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che, ai fini della revocatoria fallimentare, il concetto di contestualità va inteso, non già in senso formale o meramente cronologico, bensì in senso logico, ovvero sostanziale e causale (cfr. *ex multis* da Cass. n. 26154/2006). Anche dal punto di vista formale, del resto, il contratto prevedeva (come sempre) lo svincolo della somma mutuata al perfezionarsi delle formalità d'iscrizione, sicché la minima sfasatura riscontrata dipende dalle modalità esecutive delle prestazioni contrattuali ed appare in certa misura inevitabile (non è possibile sottoscrivere il contratto e contemporaneamente iscrivere l'ipoteca nei registri immobiliari). Ma, soprattutto, bisogna riconoscere che, dal punto di vista sostanziale, al rilascio della garanzia corrispose l'arrivo nelle casse sociali di nuova finanza, sicché non si trattò di una di quelle (purtroppo non infrequenti) operazioni volte a “convertire” in un credito più garantito, solo apparentemente nuovo, una vecchia esposizione debitoria. Emerge dalla stessa natura integrativa del secondo mutuo che quello precedente era già assistito da una ipoteca di primo grado inattaccabile, sicché la nuova iscrizione, a prescindere dall'utilizzo concreto che venne fatto dei fondi mutuati (di cui poi si dirà), non andò a coprire debiti preesistenti non scaduti, bensì venne a porsi in rapporto genuinamente sinallagmatico con l'erogazione di ulteriori mezzi finanziari.

Resta a questo punto da considerare l'ipotesi subordinata della revoca ex art. 67 comma 2 l.f., di cui ricorrono sicuramente i presupposti oggettivi (temporali e materiali), essendo l'operazione costitutiva “*di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati*” intervenuta nell'anno anteriore all'ammissione della [REDACTED] al concordato preventivo che precedette la dichiarazione di fallimento (realizzando una *consecutio* di procedure concorsuali). Quanto al presupposto soggettivo, ossia alla conoscenza in capo alla banca dello stato d'insolvenza, l'onere probatorio grava in questo ambito

sulla curatela, ma può tipicamente essere assolto attraverso presunzioni, riguardando un dato interno alla sfera mentale del soggetto (il banchiere), che di regola non si espone a diretta visibilità.

Più ancora delle risultanze di bilancio, peraltro indubbiamente molto critiche e dunque tali da sollecitare l'attenzione, depongono a favore della consapevolezza della banca due constatazioni molto eloquenti. La prima sta nel fatto che la fideiussione bancaria di £ 1.500.000.000 giunse tardivamente (20 giorni dopo, come s'è visto) a sostituire un equivalente pegni su titoli che la società, nella prima configurazione del rapporto, si era vanamente impegnata a fornire per ragguagliare i parametri di finanziabilità. Il cambiamento di programma *in itinere* evidentemente legittima la chiave di lettura della curatela, secondo cui la fideiussione, non contemplata negli accordi iniziali, venne fortunatamente reperita grazie al provvidenziale intervento della capogruppo Banca Monte dei Paschi (che aveva all'epoca già acquisito il controllo del Mediocredito Toscano) quando l'ente mutuante si rese conto che, senza l'apporto del pegno su titoli e contando soltanto sul valore degli immobili, non sarebbe stata rispettata la soglia di finanziabilità imposta dalla Banca d'Italia, sicché, per mettere al sicuro l'ipoteca, diventava urgente e necessario rabberciare la fisionomia fondiaria del mutuo. Ebbene, la mancata disponibilità dei titoli promessi in pegno, nonché la provenienza infragruppo della garanzia fideiussoria, costituiscono chiaro sintomo della difficoltà dell'imprenditore nel reperire mezzi liquidi idonei allo scopo con le proprie forze.

Un secondo fondamentale indizio di *scientia decoctionis*, intrinsecamente non contestato ed ancora più eloquente del precedente, sta nel fatto che il pagamento della rata in scadenza del vecchio mutuo fondiario sia avvenuto grazie alla provvista fornita col nuovo mutuo, mentre nel prosieguo del rapporto la società mutuata, non solo cessò ben presto di onorare il piano d'ammortamento del debito fondiario pregresso, ma non iniziò nemmeno a pagare le rate del nuovo rapporto appena acceso, rendendosi subito inadempiente, ciò che risulta davvero inconcepibile a ridosso del

finanziamento, se non si ammette la premeditata intenzione di destinare la rilevante provvista appena erogata, non già a sostegno di nuovi investimenti o comunque di nuove leve finanziarie nell'ambito di una fisiologica dinamica gestionale, ma al ripianamento in fase patologica di altri debiti, verso terzi o comunque verso altre componenti del gruppo bancario interlocutore. A tale proposito, torna d'attualità la riflessione sull'impiego concreto dei fondi mutuati, che, pur accantonata nel discutere della contestualità fra credito e garanzia, lascia intravedere in sottofondo un progetto lesivo della *par condicio creditorum*, diretto alla copertura sotto il mantello fondiario di altre esposizioni debitorie meno garantite, ma che evidentemente stavano particolarmente a cuore ai protagonisti dell'operazione.

L'esame dei bilanci, a questo punto, non fa che confermare un quadro di consapevolezza del dissesto all'epoca già nitidamente delineato, per non dire conclamato. Basterà ricordare che il bilancio del 1998 si era chiuso con una perdita di circa £ 2 miliardi, coperta con un aumento di capitale di £ 6.420.000.000, mentre l'esercizio del 1999 aveva prodotto una perdita di quasi £ 3 miliardi, ripianata nell'aprile del 2000 con la rinuncia dei soci a crediti per finanziamenti. Ora, è ben vero che tale ultimo bilancio venne pubblicato solo dopo l'erogazione del finanziamento (nel gennaio 2000), ma non è pensabile che la banca, nell'istruire la pratica non abbia preso in esame i risultati provvisori della contabilità chiusa al 31 dicembre 1999, così come non è pensabile che i funzionari addetti abbiano ommesso di rilevare nei conti societari il costante incremento del tasso di indebitamento bancario e l'esplosione negli esercizi 1998 e 1999 degli oneri per interessi passivi, saliti a percentuali (rispettivamente tra il 12% ed il 9%) comunque insostenibili rispetto al fatturato. D'altra parte, la banca non nega che la situazione finanziaria della società, già prima della concessione del secondo mutuo, fosse seriamente problematica, ma invoca aspettative di miglioramento futuro legate agli aiuti AIMA, la cui erogazione doveva in realtà appariva chimerica ad un banchiere degno di questo nome, sia per l'aleatorietà e l'indeterminatezza dei contributi

sperabili (tra l'altro legati al funzionamento di impianti incompleti), sia perché l'inadeguatezza dimostrata in tre anni di gestione imprenditoriale non poteva essere sopperita da afflussi di tipo assistenziale, come è confermato dalle considerazioni espresse nella relazione ex art. 172 l.f. dal commissario giudiziale del concordato preventivo (chiesto nel dicembre 2000, appena 10 mesi dopo l'ottenimento del mutuo), laddove le cause del dissesto sono individuate negli *"squilibri strutturali e finanziari evidenti fin dal momento della costituzione della società"* (doc. 15 MPS) e si sottolinea che *"tutti i bilanci relativi agli anni 1997-1998-1999 sono rappresentativi di una situazione economico-finanziaria negativa"* (ib.) aggravatasi costantemente nel tempo.

In sintesi, una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordati, letti alla luce della specifica professionalità del banchiere, fanno ritenere pienamente raggiunta la prova della *scientia decoctionis* e pertanto integrano i requisiti richiesti dalla legge per la revoca ex art. 67 comma 2 l.f. dell'iscrizione ipotecaria in oggetto. Per l'effetto, va confermata la decisione del giudice di primo grado, che, nel respingere l'opposizione allo stato passivo, ha mantenuto al chirografo il credito della banca, escludendo la sussistenza della prelazione ipotecaria.

Alla soccombenza, segue la condanna della banca appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura, del valore e della difficoltà della causa. Ogni altra questione resta assorbita o superata.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,

CONFERMA

la sentenza del Tribunale di Grosseto in data 22 marzo 2007 [redacted] e condanna MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. (qui rappresentata da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a.) al pagamento delle spese processuali del grado di

appello, liquidate a favore del fallimento [redacted] s.p.a. in complessivi €
[redacted] oltre alle spese forfettarie, nonché al trattamento fiscale e
previdenziale di legge.

Firenze, 18 settembre 2012

Il Consigliere est.
[redacted]

Il Presidente
[redacted]